

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1530

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANELLI, COVI, GIUNTA, COVIELLO,  
MANFROI, ROMEO, MERIGGI, PELELLA e DANIELE GALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1993

---

Interpretazione autentica dell'articolo 2120 del codice civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 2120 del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto. In questo articolo è infatti prevista la possibilità per i lavoratori di ottenere dal proprio datore di lavoro un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, purchè però tale richiesta sia motivata dalla necessità di sostenere spese mediche ovvero di acquistare la «prima casa» per sè o i figli.

L'espressione «acquisto», pur abbastanza chiara, ha però avuto da parte dei datori di lavoro, nella pratica, un'interpretazione let-

terale, con la quale si è voluto limitare l'applicazione dell'articolo 2120 solo ai casi di effettivo acquisto di proprietà in seguito a vendita, escludendo invece il caso in cui il lavoratore provveda da sè stesso alla costruzione del fabbricato da adibire a propria abitazione.

Con l'interpretazione autentica proposta con questo disegno di legge si vuole risolvere una volta per tutte tale questione, chiarendo - come peraltro sembra coerente con lo spirito della norma - che l'anticipazione può essere concessa al lavoratore per l'acquisto o la costruzione della propria casa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nell'articolo 2120 del codice civile, all'ottavo comma, lettera *b*), l'espressione «acquisto della prima casa» va interpretata nel senso di comprendere in questa dizione ogni atto diretto ad acquisire per il richiedente la proprietà di un immobile da destinare a prima casa di abitazione per sé o i figli, compresi quindi gli atti strumentali alla costruzione di fabbricati per civile abitazione.